



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 323 del 29/10/2020

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Presa d'atto accordo con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica rientrante nella Rete Formativa.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 29/10/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: Presa d'atto accordo con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica rientrante nella Rete Formativa.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- in data 04/03/2010, tra la Seconda Università degli Studi di Napoli – qui ed oggi Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* - e la Giunta Regionale della Campania, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica in area sanitaria;
- il predetto protocollo d'intesa, all'articolo 02, recita testualmente: “[...] *la rete formativa è composta dalle Strutture Universitarie in cui trovano sede le singole Scuole di Specializzazione e da quelle del Servizio Sanitario Nazionale coinvolte nella formazione specialistica [...]*”;
- con Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica, di cui questa Azienda ne risulta accreditata per le discipline ivi elencate;

Considerato che

- con *Circolare Interna* prot. n° 5049/i del 23/02/2018 si è disciplinato il procedimento di stipula delle convenzioni di cui trattasi;
- la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, diretta dal Prof. Emilio Chiosi, ha trasmesso l'accordo e l'atto convenzionale relativi allo svolgimento della formazione medica specialistica in patologia clinica;

Preso atto che

questa A.O.R.N., al fine di poter permettere agli specializzandi iscritti di poter svolgere le attività di cui trattasi, ha stipulato convenzione ed annesso accordo con il predetto istituto;

Precisato che

gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N. saranno dotati di *badge* elettronico che permetterà di poter rilevare le presenze occorrenti a completare il periodo formativo stabilito dall'*ateneo* campano;

Letti

gli atti opportunamente sottoscritti, di cui copie sono allegate alla presente Deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

di dover prendere atto della convenzione e dell'accordo stipulato con la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Deliberazione del Direttore Generale

PROPONE

1. di dare attuazione al Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 con il quale sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica;
2. di prendere atto della convenzione e dell'accordo stipulato con Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;
3. di precisare, inoltre, che gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N., saranno dotati di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti agli stessi per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. di incaricare, altresì, il Direttore U.O.C. Patologia Clinica di questa A.O.R.N. di far pervenire, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, i nominativi degli specializzandi ed il periodo specifico di frequenza per l'adempimento di cui al precedente punto 3);
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento dei Servizi Sanitari alle UU.OO.CC. Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriatezza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Gestione Economico – Finanziaria, Patologia Clinica ed all'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di dare avvio al percorso formativo degli specializzandi.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr.ssa Angela Anecchiarico, e del Direttore Amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera *e2)* del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **DARE** attuazione al Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 con il quale sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica;
2. **PRENDERE ATTO** della convenzione e dell'accordo stipulato con Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

3. **PRECISARE**, inoltre, che gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N., saranno dotati di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti agli stessi per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. **INCARICARE**, altresì, il Direttore U.O.C. Patologia Clinica di questa A.O.R.N. di far pervenire, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, i nominativi degli specializzandi ed il periodo specifico di frequenza per l'adempimento di cui al precedente punto 3);
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento dei Servizi Sanitari alle UU.OO.CC. Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Gestione Economico – Finanziaria, Patologia Clinica ed all'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;
6. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di dare avvio al percorso formativo degli specializzandi.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Accordo di reciproca Collaborazione per la Formazione Medico– Specialistica in

PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA

Tra

L' Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA

rappresentata dal Direttore Prof. EMILIO CHIOSI, con sede in Napoli via De Crecchio 7 e-mail emilio.chiosi@unicampania.it

e

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, partita IVA n° 02201130610, con sede in Caserta, in via Palasciano s.n., legalmente rappresentata dal Direttore generale, dr. Gaetano Gubitosa

U.O. Servizio Assistenziale **U.O.C. Patologia Clinica**

Il Direttore e/o coordinatore della Scuola di Specializzazione in **patologia Clinica e Biochimica Clinica**

Prof. Emilio Chiosi

ed il Dirigente della U.O./Servizio Assistenziale:

U.O.C. Patologia Clinica Prof. Arnolfo Petruzziello

Visto il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area medica dell'Ateneo, adeguato al D.l. n. 68/2015, emanato con D.R. n. 169 del 18.03.2016;

Visto il D.D. n. 65 del 18/02/2015, pubblicato sul BURC n. 11 del 23.02.2015, VI aggiornamento, nel quale sono state inserite le Strutture sanitarie, aventi i requisiti e gli standard necessari per l'individuazione delle stesse nell'ambito della rete formativa regionale, stante l'avvenuto accreditamento;

Visti gli artt. 2 e 3 del Protocollo d'Intesa, attualmente vigente, tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (in precedenza denominata Seconda Università degli Studi di Napoli) e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria, i quali prevedono che la composizione della rete formativa per le singole Scuole di Specializzazione è definita da appositi accordi attuativi tra Università e le strutture del Servizio sanitario nazionale e che detti accordi attuativi, stipulati sulla base del programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione, devono essere sottoposti, prima della relativa sottoscrizione, al parere dell'Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica;

Visto il Decreto del MIUR, prot. n. 2513 del 25.09.2017, il quale ha disposto l'accreditamento di talune Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in attuazione a quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, nonché delle Strutture facenti parte della rete formativa;

Vista la nota Ministeriale, prot. n. 17995 del 21.06.2017, la quale ribadisce quanto già disposto dal predetto D.I. n. 402/2017 all'Allegato n. 1 specificando, tra l'altro, che le Strutture inserite nella rete formativa devono essere intese non come le Strutture ospedaliere o territoriali nella loro interezza, bensì come le singole unità operative o servizi di tipo assistenziale singolarmente intesi;

Considerato che, ai sensi dell'art.5 del citato Protocollo d'Intesa, il percorso formativo dei medici e non-medici in formazione specialistica, comprendente attività teorico e pratiche da svolgersi nelle Strutture universitarie e del S.S.N. presenti nella rete formativa, deve essere formulato nel rispetto delle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999, dal D.M. del 01.08.2005 e dal successivo D. I. n. 68 del 2015;

Visto in particolare il comma 5.2 del su menzionato Protocollo d'Intesa il quale stabilisce altresì che l'attività formativa degli iscritti alle Scuole di Specializzazione si svolga per almeno 2/3 nelle Strutture sanitarie sede della Scuola e nelle Strutture della rete formativa;

Vista la Convenzione didattica sottoscritta il 15/04/2019, di cui alla Deliberazione dell'A.O.R.N. n° 301 del 17/04/2019, per l'inserimento della suddetta Unità Operativa di tipo assistenziale della sopra citata Azienda nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia;

Considerato che, così come disposto dal su menzionato D.I. n. 402/2017, l'Azienda Sanitaria si impegna a riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione specifica degli specializzandi;

Tanto premesso, le parti prevedono, nel quadro dell'intero percorso formativo dei medici-biologi in formazione specialistica ed in armonia con le attività istituzionali della Struttura Assistenziale di cui trattasi, la seguente attività di formazione nell'ambito della programmazione didattica della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica

per l'Anno Accademico 2019-2020 Anno di Corso 2° e 3°

Percorso Formativo: crediti formativi professionalizzabili

Disciplina: MED 04, MED 05, BIO 12

Attività: CFP

N° specializzandi in rapporto al 20% del volume assistenziale: 3

Durata: 6-12 mesi

Quantità di ore e totalità del CFU: 38 ore/settimana e 15 CFU

I compiti e tipologia delle procedure assistenziali o delle prestazioni che il medico in formazione specialistica eseguirà, secondo i suelencati precetti formativi, saranno i seguenti:

Autoimmunità ed Allergologia; Proteomica e biochimica dei liquidi biologici; Biochimica Clinica e Farmacotossicologia; Virologia, Genetica e Biologia Molecolare.

Gli specializzandi, al momento dell'accesso, dovranno essere dotati dall'Azienda Ospedaliera di badge elettronico.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico/biologo in formazione deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola e/o Comitato Ordinatore con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti delle Strutture Sanitarie/U.O./Servizi assistenziali presso le quali si svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale annuale.

La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario ed espletati presso le Strutture accreditate e/o presso l'Ateneo sede della Scuola di Specializzazione è conferita mediante appositi Bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa o Struttura assimilabile del territorio. Il reclutamento avviene mediante la valutazione dell'adeguatezza del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte del Consiglio della Scuola/Comitato Ordinatore che poi sottopone gli atti all'approvazione del Dipartimento di afferenza.

Il presente accordo è sottoscritto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione

Prof. Emilio Chiosi

Il Direttore della Struttura Complessa

Prof. Arnolfo Petruzzello

Visto ed approvato

IL DIRETTORE SANITARIO *Angela Anzecchiarico*

IL DIRETTORE GENERALE *Gaetano Gubitosa*

**CONVENZIONE DIDATTICA
PER L'INSERIMENTO DELLA UNITÀ OPERATIVA UOC PATOLOGIA CLINICA DI
TIPO ASSISTENZIALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA
NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI LUIGI VANVITELLI**

L'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* in persona del Direttore della Scuola di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, con sede in Napoli via De Crecchio 7 (NA) e-mail emilio.chiosi@unicampania.it rappresentata dal Prof. Emilio Chiosi, nato in Ercolano (NA) il 9 dicembre 1956, a quanto segue autorizzato con D.R. 765 del 14.11.2017, in prosieguo denominata "Università"

E

unità operativa UOC Patologia Clinica di tipo assistenziale dell'Azienda sanitaria AORN **SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA** rappresentata dal Direttore Generale, dr. Gaetano Gubitosa, domiciliato per la carica in Caserta, via Palasciano s.n. cap. 81100, P.E.C. ai fini del presente accordo convenzioni@ospedalecasertapec.it, ed accreditata per far parte della rete formativa con decreto interministeriale n. 402 del 13/06/2017 del Ministero della Salute e del MIUR e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (SSN)

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, il quale tra l'altro dispone che le scuole di specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

VISTO l'allegato n. 1 del predetto D.I. n. 402/2017 il quale, tra l'altro, recita: "una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi",

VISTO il Protocollo d'Intesa attualmente vigente tra l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (in precedenza denominata Seconda Università degli Studi di Napoli) e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica;

VISTO l'Accordo di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica sottoscritto per l'a.a. 2019-2020 quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università "Luigi Vanvitelli", di seguito denominata Università, e la UOC di Patologia Clinica, unità operativa di tipo assistenziale, dell'Azienda Ospedaliera **AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA**, di seguito denominata Azienda, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, l'Università si avvale delle strutture e dei Dirigenti dell'Azienda - Unità Operativa UOC PATOLOGIA CLINICA - per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta scuola.

ART. 2 - Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) l'Azienda dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1 del D.I. n. 402 del 13.06.2017 che ha definito gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione, come risulta dall'allegato A (*inserire scheda degli standard generali e schede degli standard specifici in base alla scuola*);
- b) l'Azienda mette a disposizione dell'Università le proprie strutture dell'Unità Operativa Complessa di PATOLOGIA CLINICA, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici/biologi in formazione specialistica;
- c) l'Azienda dichiara che le strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei;
- d) l'Università e l'Azienda, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica.
- e) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, per l'esperimento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

ART. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta e recepito nell'Accordo di reciproca collaborazione tra la stessa Scuola e la medesima Struttura ospitante già sottoscritto per l'a.a 2019-2020, quale parte integrante della presente Convenzione.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'Azienda si impegna a consentire allo specializzando l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il Responsabile della struttura interessata (Direttore dell'Unità Operativa di Patologia Clinica, Dott. Arnolfo Petruzzello) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla mediante modalità elettroniche.

ART. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi

La formazione del medico/biologo specialista ai sensi del D.Lgs. 17-8-1999, n. 368, dell'art. 6 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

ART.5 - Assicurazione

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 368/99 e s.m.i., l'Azienda provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico/biologo in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Azienda assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici/biologi in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda, mediante il Direttore di Struttura Complessa di PATOLOGIA CLINICA, Dott. Arnolfo Petruzzello, si impegna affinché ai medici/biologi in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Direttore dell'Unità Operativa) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 9 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 10 - Entrata in vigore, durata e scioglimento.

Il presente atto entra in vigore a partire dall'a.a. 2019-2020 ed ha durata pari a 3 (TRE) anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva l'eventualità di cambiamenti nella denominazione delle strutture, dei preesistenti requisiti e dei firmatari dell'accordo in essere.

Il Direttore della Scuola

Il Direttore Generale

ALLEGATO A

Inserire come allegato gli schemi previsti dall'allegato 1 del DI 13 giugno 2017 sugli standard generali e quelli specifici della scuola.

STANDARD GENERALI

CAPACITÀ STRUTTURALE E TECNOLOGICA

Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) Locali Amministrativi	• Direzione - Segreteria	SI		Esame documentale
	• Sale riunioni	SI		Eventuale accertamento diretto
B) Aule	• Aula ordinaria	SI		Esame documentale
	• Aule per esercitazioni pratiche	SI	SI	Eventuale accertamento diretto
C) Laboratori	• Laboratori di ricerca e/o didattici	SI		Esame documentale
	• Laboratori assistenziali o ambulatori	SI	SI	Eventuale accertamento diretto
D) Biblioteca	• Tradizionale	SI		Esame documentale
	• Telematica	SI		Eventuale accertamento diretto
E) Servizi di supporto	• Deposito attrezzature	SI	SI	Esame documentale
	• Sale riunioni	SI	SI	
	• Locale specializzandi	SI	SI	
F) Strutture di degenza (se necessarie in base alla specialità)	• Ambiente di degenza	SI	SI	Esame documentale
	• Posti letto	SI	SI	Eventuale accertamento diretto

Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
----------------------	---------------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

G) Assicurare la rispondenza normativa delle aule, dei laboratori e di tutti gli spazi della struttura	<ul style="list-style-type: none"> • Conformità alle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro • Conformità alle norme in materia di uso didattico • Assenza di barriere architettoniche per l'accesso e la frequenza delle Attività 	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
--	--	----	----	---

Standard infrastrutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici	• computer 0,25 per studenti	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati	SI	SI	
	• attrezzature e presidi medicochirurgici in relazione alla specifica attività (singole tipologie delle specializzazioni)	SI	SI	
B) arredi e tecnologica dell'aula ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> • postazioni individuali • armadi e suppellettili varie • lavagna a fogli mobili o lavagna fissa • lavagna luminosa e videoproiettore • diaproiettore 	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
C) arredi ed attrezzature della sede	Almeno 2 computer per: <ul style="list-style-type: none"> • la gestione amministrativo/computabile • la gestione banche dati 	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	<ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo di posta elettronica • Sito Internet • Linee telefoniche e fotocopiatrici 	SI		
D) Assicurare la presenza di una banca dati	Ai fini almeno dell'archiviazione degli: <ul style="list-style-type: none"> • studenti iscritti • percorsi formativi 	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto

CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

STANDARD	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
A) Presenza di un assetto organizzativo definito	La struttura deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti	SI	SI	Esame documentale copia del documento
B) Risorse professionali gestionali	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile della gestione economico-finanziaria, degli adempimenti amministrativi 	SI		Esame documentale
	<ul style="list-style-type: none"> • Personale amministrativo sanitario commisurato all'attività sanitaria e formativa della struttura 	SI	SI	